



Ordinanza nr. 15

ORDINANZA URGENTE DI TAGLIO RAMI E ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI)

IL SINDACO

Visto il T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ritenuta la propria competenza;

Vista la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 21/06/2019 con prot. n. 24307, con la quale si chiede al Comune di Corbetta “l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei proprietari confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario”;

Visto l'art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

Considerato che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al “Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie”;

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari, confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

Considerato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

Dato atto che tali opere sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti;

Visti

- L'art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
- Il D.M. 5 Agosto 2008
- Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R 753/80
- L'art. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- Il Regolamento comunale di Polizia Urbana

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, confinanti con i tracciati della sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Corbetta, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti, di:

- provvedere immediatamente al controllo delle aree di competenza e al taglio di rami ed alberi che possano visivamente, in caso di caduta, costituire pericolo immediato per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, provvedere alla messa in sicurezza delle aree di competenza;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, verificare il rispetto delle distanze prescritte dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 per le piante e le siepi e per i terreni destinati a bosco, e provvedere agli interventi di abbattimento/taglio necessari;
- mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80.

AVVERTE

- Ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art. 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Invernizzi Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture.
- che RFI (Rete Ferroviaria Italiana), in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, è incaricata di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui alla presente Ordinanza;
- che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente Ordinanza;
- che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 753/80, e si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito web del Comune,
 - divulgata mediante affissione di manifesti e sul sito web del Comune in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati,
 - trasmessa a RFI – Rete Ferroviaria Italiana- Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Nodo – Via Ernesto Breda, 28 – 20126 MILANO (anticipata via fax al numero: 02-663715894),
 - trasmessa alla Prefettura di Milano (PEC),
 - trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Corbetta – Via Trento 35,
 - trasmessa al Comando di Polizia Locale (sede),
 - trasmessa al Settore Ambiente e Infrastrutture (sede),
 - trasmessa alla Questura di Milano– (PEC),
 - trasmessa alla Stazione dei Vigili del Fuoco di Corbetta,
 - trasmessa alla Protezione Civile del Comune di Corbetta,
- per quanto di Loro competenza.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119).

Corbetta, 22 Luglio 2019

Cav. Dott. Marco Ballarini

Questo documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: BALLARINI MARCO.